

**DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2026**

**151/2026/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA  
DI FUEL MIX DISCLOSURE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1385<sup>a</sup> riunione del 5 maggio 2026

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 luglio 2009 (di seguito: DM 31 luglio 2009) e relativo Allegato 1;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224 (di seguito: DM 14 luglio 2023) e relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, recante le "Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, recante il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" e s.m.i. (di seguito: Codice di condotta commerciale);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2024 408/2024/S/eel (di seguito: deliberazione 408/2024/S/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 1° agosto 2025, DSAI/15/2025/eel (di seguito: determinazione DSAI/15/2025/eel)

**FATTO:**

1. Con deliberazione 408/2024/S/eel l'Autorità ha irrogato due sanzioni nei confronti di XXL Energia S.r.l. (di seguito anche XXL Energia o società) a seguito dell'accertamento degli obblighi in materia di garanzie di origine (di seguito, GO) con riferimento agli anni 2019, 2020, 2021 e degli obblighi informativi in materia di *Fuel Mix Disclosure*, cioè di trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del *mix* energetico, in relazione ai medesimi anni.
2. Con la citata deliberazione l'Autorità ha disposto ulteriori approfondimenti per accertare il rispetto, da parte della società, degli stessi obblighi per il periodo successivo al 2021 (cfr. punto 7 del deliberato). Le verifiche, dunque, hanno avuto ad oggetto il corretto annullamento delle GO con riferimento all'anno 2022 (avendo la società dichiarato di non aver venduto energia rinnovabile nell'anno 2023 – cfr. punto 15 della motivazione della deliberazione 408/2024/S/eel citata) e l'adempimento degli obblighi informativi in materia di *Fuel Mix Disclosure* nei confronti dei clienti finali con riferimento agli anni 2022 e 2023.
3. La società ha riscontrato la richiesta degli Uffici dell'Autorità del 24 gennaio 2025 (prot. Autorità 4681) con note 7 e 24 febbraio 2025 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 8497 del 10 febbraio 2025 e 13248 del 24 febbraio 2025), dichiarando di non avere venduto energia rinnovabile nell'anno 2022 e trasmettendo i documenti domandati (bollette e documentazione precontrattuale).
4. In esito all'esame della documentazione trasmessa, con determinazione DSAI/15/2025/eel il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni ha avviato nei confronti della società un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, per l'accertamento di violazioni in materia di *Fuel Mix Disclosure*. Segnatamente, alla società sono state mosse le seguenti contestazioni:
  - i. per quanto concerne la documentazione precontrattuale, in violazione dell'art. 3, comma 2 del Codice di condotta commerciale (*pro tempore* vigente), di aver erroneamente riportato la composizione del *mix* energetico impresa;
  - ii. per quanto riguarda le bollette, in violazione dell'art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 (*pro tempore* vigente): fino a novembre 2022, di non aver riportato alcuna informazione sulla composizione del *mix* energetico; da dicembre 2022 a dicembre 2023, di aver erroneamente riportato la composizione del *mix* energetico impresa (contenente valori manifestamente errati quali percentuali superiori al 100% per la fonte gas naturale).

5. Con la medesima determinazione di avvio, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/2011 e dell'articolo 13 del Regolamento Sanzioni e Impegni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni ha determinato l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 50.000 (cinquantamila/00), con l'avvertenza che l'eventuale pagamento delle predette sanzioni, nella misura di un terzo del citato importo entro il termine di 60 giorni dalla notifica della determinazione di avvio, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
6. Il suindicato termine di 60 giorni è spirato senza che XXL Energia abbia provveduto al pagamento della sanzione nella misura ridotta; pertanto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
7. In data 9 febbraio 2026 il Responsabile del Procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie (prot. 9556).
8. Nel corso del procedimento, la società non ha depositato documentazione difensiva.

#### VALUTAZIONE GIURIDICA

9. Con deliberazione ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, recante “*Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*” e s.m.i., l'Autorità ha definito i requisiti che devono presentare i contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in un quadro di trasparenza, concorrenza e tutela del consumatore, che assicuri “*che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile*”.
10. Segnatamente, ai sensi dell'articolo 3 della predetta deliberazione “*Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto*”. La stessa disposizione stabilisce, altresì, che “*A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, (...), dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite*” (articolo 3, comma 1).
11. Inoltre, al fine di assicurare la «tracciabilità» e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del *mix* energetico, il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 luglio 2009 (di seguito DM 31 luglio 2009, abrogato e sostituito dal D.M. 14 luglio 2023, n. 224, in cui sono confluiti gli obblighi di *fuel mix* per le imprese di vendita di energia elettrica) prevedeva l'obbligo per le imprese di vendita di comunicare ai clienti finali, unitamente alla composizione del *mix* energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica da esse venduta in ciascun anno (di seguito: *mix* energetico impresa), la composizione del *mix* energetico medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica

immessa nel sistema elettrico (di seguito: *mix* energetico medio nazionale) determinata e pubblicata dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito GSE) (c.d. *Fuel Mix Disclosure*) (artt. 4 e 6, comma 5, e Allegato 1 lettera A) del citato DM).

12. Le predette informazioni sulla composizione del *mix* energetico di fonti di cui al DM 31 luglio 2009 dovevano essere riportate da ciascuna società di vendita:
  - nel materiale promozionale e informativo (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale, nonché art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11 *pro tempore* vigenti);
  - nella bolletta sintetica con una frequenza almeno quadrimestrale (art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e art. 5, comma 3, lett. a) della deliberazione 104/11 *pro tempore* vigenti).
13. Con la determinazione di avvio del procedimento è stato contestato alla società di:
  - non avere riportato correttamente nel materiale precontrattuale relativo agli anni 2022 e 2023 la composizione del *mix* energetico impresa, in violazione dell’art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale *pro tempore* vigente;
  - non avere riportato in bolletta fino a novembre 2022, alcuna informazione sulla composizione del *mix* energetico; da dicembre 2022 a dicembre 2023, aver riportato erroneamente il *mix* energetico impresa (contenente valori manifestamente errati quali percentuali superiori al 100% per la fonte gas naturale).
14. Le violazioni contestate risultano *per tabulas* dalla documentazione acquisita con le citate note di XXL del 7 e 24 febbraio 2025 (punto 3 del provvedimento), con conseguente lesione dell’interesse tutelato dalla disposizione violata consistente nella corretta informazione dei clienti finali sul *fuel mix impresa* e, in particolare, circa la quota di energia, venduta dall’impresa, prodotta da fonti rinnovabili. E infatti:
  - dal materiale precontrattuale acquisito al procedimento risulta che l’ esercente ha indicato nella tabella relativa al *mix energetico impresa* gli stessi valori di cui al *mix energetico nazionale* degli anni 2019 e 2020 (nell’offerta valida dal 1° maggio 2022 al 10 giugno 2022) e degli anni 2020 e 2021 (nell’offerta valida dall’11 luglio 2023 al 5 agosto 2023) e quindi, percentuali di energia prodotta da fonti rinnovabili in alcun modo riconducibili alla effettiva composizione del *mix energetico impresa*, non avendo la società acquistato (e dunque annullato) GO per gli anni 2019, 2020 e 2021;
  - dalle bollette acquisite al procedimento risulta che l’ esercente sino a novembre 2022 non ha riportato nei documenti di fatturazione alcuna informazione sulla composizione del *mix* energetico; da dicembre 2022 a dicembre 2023, l’ esercente ha riportato erroneamente il “*mix energetico impresa*”, indicato come “*mix azienda*”, indicando valori manifestamente erronei (la somma dei valori percentuali riferiti alle diverse fonti primarie utilizzate è superiore al 100% e addirittura la percentuale per la sola fonte gas naturale è indicata come superiore al 100%).

## QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

15. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
16. L'Autorità applica i criteri alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e seguenti del Regolamento Sanzioni e Impegni.
17. Sotto il profilo della gravità delle violazioni, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione dall'Autorità a garanzia della corretta informazione del consumatore finale in merito alla composizione del *mix* energetico, affinché sia reso sempre più consapevole delle sue scelte, e più in generale a tutela della trasparenza delle informazioni rese al consumatore sia in ordine alle offerte contrattuali, dunque in fase pre-contrattuale, sia nelle bollette, ossia durante l'esecuzione del contratto di fornitura. Sotto tale profilo, rileva la circostanza che la società – pur realizzando ricavi annui non trascurabili (pari a euro 7.530.081 per il 2022 e a 4.315.571 nel 2023) – serve un numero assai esiguo di POD (in media circa 97 nell'anno 2022 e 120 nell'anno 2023). Quanto alla durata, le violazioni si riferiscono agli anni 2022 e 2023.
18. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni*, non risultano circostanze rilevanti.
19. In merito alla *personalità dell'agente*, assume rilievo la circostanza che la società è stata sanzionata con deliberazione dell'Autorità 408/2024/S/eel per violazioni di disposizioni in materia di garanzie di origine e di *fuel mix disclosure*.
20. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, la società ha realizzato al 31 dicembre 2024 un fatturato pari a euro 5.631.123.
21. Alla luce degli elementi di cui ai precedenti punti 17 e 20, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Sanzioni e Impegni, l'importo base di ciascuna delle due sanzioni è determinato nella misura di 20.000 euro, per un importo complessivo di 40.000 euro.
22. In considerazione della circostanza di cui al punto 19, l'importo base delle sanzioni viene aumentato, ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. a), del Regolamento Sanzioni e Impegni, di un valore determinato in  $\frac{1}{4}$ ; le sanzioni finali, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Sanzioni e Impegni, risultano quindi pari a 25.000 euro per ciascuna delle violazioni *sub i)* e *ii)*, per un ammontare complessivo di euro 50.000

## DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di XXL Energia S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'art. 3, comma 2, del Codice di Condotta Commerciale *pro tempore*

- vigente (violazione *sub i.*) e dell'art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 *pro tempore* vigente (violazione *sub ii.*);
2. di irrogare, nei confronti di XXL Energia S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), di cui: euro 25.000 (venticinquemila/00) per la violazione *sub i.*, euro 25.000 (venticinquemila/00) per la violazione *sub ii.*.
  3. di ordinare a XXL Energia S.r.l. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Comunicati per operatori" del sito istituzionale dell'Autorità (al link <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/pagamento-sanzioni-tramite-pagopa-25>), selezionando nel "Dettaglio pagamento" il "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale: "Fondo Sanzioni Arera deliberazione 151/2026/S/eel";
  4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;
  5. di comunicare il presente provvedimento a XXL Energia S.r.l. (P.IVA 11173031003) mediante pec all'indirizzo [xxlenergia@pec.xxlenergia.it](mailto:xxlenergia@pec.xxlenergia.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 maggio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*